

do fine  
si tenta

**ACCORDO QUADRO REGIONALE**  
(tassazione agevolata e sgravio contributivo)

In data 17 gennaio 2011, presso la sede dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese:  
tra le Confederazioni Artigiane  
CONFARTIGIANATO Imprese, CNA, CasArtigiani del Piemonte  
e  
le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori  
CGIL, CISL, UIL del Piemonte

**Premesso**

- che l'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, determinando disposizioni in materia di tassazione e sgravio contributivo e che, per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro;
- che le Parti, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento agli istituti che considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

**convengono quanto segue**

per l'anno 2012 con il presente accordo valido per il territorio del Piemonte:

- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Parti in epigrafe ed applicati dalle imprese e datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi;
- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in epigrafe ed applicati da imprese e datori di lavoro aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie della presente intesa, a tutti i livelli;
- le disposizioni degli accordi o dei contratti collettivi applicati dalle Associazioni datoriali e dagli enti o dalle società da loro promossi, partecipati o costituiti;
- i contratti collettivi provinciali di lavoro sottoscritti dalle Parti in epigrafe ed applicati dalle imprese e datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi;





















ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, sono recepite dalla presente intesa per gli istituti che considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011, sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in azienda (quale a titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, lavoro a turno, lavoro domenicale ordinario, festivo, notturno, e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione e l'efficienza organizzative) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni Ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni richiamate a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

I datori di lavoro informeranno i loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.


CGIL




CONFARTIGIANATO



CISL



CNA



UIL



CasArtigiani

